

- errore procedurale e violazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, poiché non manca affatto l'interesse economico della ricorrente all'esito del procedimento;
- grave errore procedurale e di diritto per aver tenuto conto degli argomenti contenuti nella memoria della parte intervenuta del 23 settembre 2019 riguardo alla presunta presentazione in malafede della domanda di marchio nazionale da parte della ricorrente;
- grave errore di diritto per aver escluso la trasformazione ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio in base alla sentenza pronunciata nel procedimento C-149/11;
- grave errore procedurale e di diritto, poiché l'Ufficio ha richiesto di prendere posizione soltanto dopo l'annullamento del marchio austriaco e l'Ufficio sinora non si è espresso sugli argomenti della ricorrente contenuti nella domanda di trasformazione;
- errore di diritto riguardo alla decisione sulle spese.

---

**Ricorso proposto il 29 maggio 2020 — EAB/EUIPO (RADIOSHUTTLE)**

**(Causa T-341/20)**

(2020/C 255/33)

*Lingua processuale: lo svedese*

**Parti**

*Ricorrente:* EAB AB (Smålandsstenar, Svezia) (rappresentanti: J. Norderyd e C. Sundén, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Marchio controverso:* Domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea denominativo «RADIOSHUTTLE» — Domanda di registrazione n. 179 709 13

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 marzo 2020 nel procedimento R 1428/2019-1

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2017/1001.

---

**Ricorso proposto il 5 giugno 2020 — Krasnyj Octyabr/EUIPO — Spółdzielnia «Pokój» (Pokój TRADYCJA JAKOŚĆ KRÓWKA SŁODKIE CHWILE Z DZIECIŃSTWA TRADYCYJNA RECEPURA)**

**(Causa T-355/20)**

(2020/C 255/34)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* PAO Moscow Confectionery Factory «Krasnyj Octyabr» (Mosca, Russia) (rappresentanti: M. Geitz e J. Stock, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Spółdzielnia «Pokój» (Bielsko-Biała, Polonia)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso:* Marchio dell'Unione europea figurativo Pokój TRADYCJA JAKOŚĆ KRÓWKA SŁODKIE CHWILE Z DZIECIŃSTWA TRADYCYJNA RECEPURA — Marchio dell'Unione europea n. 15 371 305

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Procedimento di cancellazione

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 aprile 2020 nel procedimento R 1974/2019-1

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

### **Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

## **Ricorso proposto l'8 giugno 2020 — Jiruš/EUIPO — Nile Clothing (Racing Syndicate)**

**(Causa T-356/20)**

(2020/C 255/35)

*Lingua processuale: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Václav Jiruš (Vitín, Repubblica ceca) (rappresentante: J. Zedníková, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Nile Clothing AG (Sutz, Svizzera)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Ricorrente dinanzi al Tribunale

*Marchio controverso:* Marchio dell'Unione europea figurativo Racing Syndicate –Marchio dell'Unione europea n. 11 801 065

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Procedimento di cancellazione

*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 31 marzo 2020 nel procedimento R 1488/2019-5

### **Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e rinviare la causa per il riesame;
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a farsi carico di tutte le spese sostenute dal ricorrente.